

Sentenza non definitiva sull'"an debeat" - Riforma in appello sulla distribuzione della responsabilità tra le parti convenute - Effetto caducatorio sulla sentenza definitiva sul "quantum" - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie in tema di litispendenza.

In caso di domanda risarcitoria, ai fini dell'operatività dell'art. 336, comma 2, c.p.c., l'effetto espansivo esterno della riforma della sentenza non definitiva sull'"an debeat" presuppone che essa si trovi in rapporto di pregiudizialità logica - che faccia venire del tutto meno la statuizione su cui la sentenza definitiva di quantificazione del danno si fonda - rispetto alla sentenza definitiva, sicché l'effetto caducatorio non si produce nel caso in cui la riforma investa la mera distribuzione delle responsabilità tra i convenuti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il regolamento di competenza avverso ordinanza di litispendenza adottata dal tribunale, adito nuovamente dal lavoratore per la liquidazione del danno conseguente ad un infortunio sul lavoro, nelle more della definizione del giudizio sull'"an" a lui favorevole con condanna al risarcimento dei danni di uno solo dei due convenuti, in quanto la pronuncia in appello si era limitata a distribuire diversamente la responsabilità dell'infortunio, condannando l'altro convenuto a risarcire i danni).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22049 del 31/10/2016